

i riflessi contabili

## La classificazione in bilancio dipende dalle finalità

### *L'impiego a breve termine imporrebbe il fair value ma mancano conferme*

Con la risposta 14 del 28 settembre, l'agenzia delle Entrate ha tra l'altro ribadito la propria posizione - espressa nella risoluzione 72/E del 2016 - circa il trattamento fiscale da riservare alle cripto-valute detenute da soggetti passivi Ires.

Secondo questa tesi, le criptovalute detenute a fine esercizio devono essere valutate (in quanto assimilate a valute estere) in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio e che tale valutazione assume rilevanza ai fini fiscali secondo l'articolo 9 del Tuir.

Come in precedenza osservato (si veda «Il Quotidiano del Fisco» del 9 aprile), questo approccio appare troppo generalistico in un contesto particolarmente complesso, quale è quello dei soggetti Ires, che peraltro non può prescindere dal coordinamento con il principio di "derivazione rafforzata" del reddito dalle risultanze contabili.

L'articolo 83 del Tuir dispone che l'individuazione del corretto trattamento fiscale dei comportamenti aziendali deve discendere dall'inquadramento contabile a questi riservato. Con riferimento alle criptovalute, andrebbe dunque chiarito innanzitutto quale sia la loro corretta rappresentazione contabile.

Al riguardo, in assenza di indicazioni specifiche, parrebbe ammissibile rappresentare in bilancio le criptovalute in funzione della loro finalità: come asset posseduti per la negoziazione, valutati al fair value, se destinati a un impiego a breve termine; oppure come immobilizzazioni, valutati al costo (salvo perdita ritenuta durevole), se destinati a un impiego a medio e lungo termine.

In questi termini, la valorizzazione al fair value (con conseguente rilevanza fiscale al termine dell'esercizio di plus/minusvalori che non siano stati realizzati) parrebbe logica nelle sole ipotesi in cui sia ravvisabile la volontà, da parte della società, di detenere criptovalute con finalità speculativa o comunque in via occasionale.

Qualora invece la detenzione delle criptovalute sia riconducibile all'interesse strategico di investire in progetti altamente innovativi collegati alla tecnologia blockchain, non potrebbe negarsi loro la natura di investimenti di medio/lungo periodo con conseguente valorizzazione secondo i criteri propri degli investimenti immobilizzati, dunque al minore fra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzo.

Una diversa impostazione contabile, del resto, rischierebbe di offrire una rappresentazione in bilancio fuorviante, considerata soprattutto l'estrema volatilità che caratterizza il "cripto-mercato".

Si auspica dunque un ulteriore sforzo interpretativo, che illustri il corretto trattamento fiscale anche per i soggetti - diversi da quelli interessati dalle posizioni di prassi finora pubblicate - per i quali la blockchain costituisce il "core" business e per i quali le valute virtuali non rappresentano un investimento di breve periodo, ma un asset strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale in un orizzonte temporale più esteso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA